



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

VI Commissione Consiliare Permanente
Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale

Alla Segreteria generale

All'Area Lavori Aula

All'Area Lavori Commissioni

e.p.c. Ai Presidenti delle Commissioni permanenti IV e I
LORO SEDI

Oggetto: Parere sulla Proposta di legge regionale n. 188, concernente: “ELENCO REGIONALE DEI RESPONSABILI UNICI DEL PROGETTO”

Si comunica che questa Commissione consiliare permanente, nella seduta n. 18 del 25 novembre 2025 ha esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la Proposta di legge in oggetto ed ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al testo assegnato così come modificato dagli emendamenti approvati.

Hanno votato a favore i Consiglieri: Mitrano, Mari (in sostituzione della Cons. Grasselli), Califano, Cera, Maura e Iannarilli (in sostituzione del cons. Sambucci).

Si trasmette, in allegato, il testo votato che è stato oggetto di coordinamento formale all'uopo autorizzato dalla Commissione, composto da n. 8 articoli ed il parere espresso dalla IV Commissione consiliare permanente per il prosieguo dell'iter.

Cosmo Mitrano

Class.2.5



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 6593.2958 - 7919
Mail: VIcommissione@regione.lazio.it ; Pec: conv_6_comm@cert.consreglazio.it
www.consiglio.regione.lazio.it

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 188

CONCERNENTE:

“ELENCO REGIONALE DEI RESPONSABILI UNICI DEL PROGETTO”

SOMMARIO

Art. 1 *Finalità*

Art. 2 *Definizioni*

Art. 3 *Elenco regionale*

Art. 4 *Comunicazioni dei soggetti iscritti nell'Elenco regionale*

Art. 5 *Osservatorio regionale di monitoraggio sul funzionamento dell'Elenco regionale*

Art. 6 *Deliberazione della Giunta regionale*

Art. 7 *Disposizioni finanziarie*

Art. 8 *Entrata in vigore*

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e, in particolare, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e successive modifiche, istituisce, in conformità alle disposizioni del citato d.lgs. 36/2023, l'Elenco regionale dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina a Responsabile unico del progetto (RUP), di seguito denominato Elenco regionale.
2. Fermo restando le disposizioni relative alle modalità di individuazione del RUP di cui all'articolo 2 dell'Allegato I.2 al d.lgs. 36/2023, l'Elenco regionale è finalizzato ad agevolare la possibilità per gli organismi, gli enti strumentali e le società controllati dalla Regione di nominare, nelle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di propria competenza, il RUP anche tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. 36/2023, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui al citato Allegato I.2. al d.lgs. 36/2023.
3. All'Elenco regionale possono accedere anche gli enti locali.
4. L'Elenco regionale è uno strumento volontario finalizzato ad agevolare la designazione di RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. L'iscrizione nell'Elenco regionale non costituisce titolo automatico di nomina, né sostituisce le responsabilità e i poteri della stazione appaltante.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) *Codice*, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e successive modifiche;
 - b) *RUP*, il Responsabile unico del progetto di cui all'articolo 15 del Codice in possesso dei requisiti di cui all'Allegato I.2 al Codice;
 - c) *Elenco regionale*, l'Elenco regionale di cui all'articolo 1, comma 1;
 - d) *Responsabile dell'Elenco regionale*, il Direttore della direzione regionale competente in materia di lavori pubblici;
 - e) *istante*, il dipendente di una amministrazione pubblica che chiede l'iscrizione nell'Elenco regionale;
 - f) *richiedente*, la stazione appaltante che, in caso di carenza nel proprio organico, richiede la nomina di RUP di un dipendente appartenente ad un'altra amministrazione pubblica.

Art. 3
(Elenco regionale)

1. L'Elenco regionale è istituito presso la direzione regionale competente in materia di lavori pubblici che ne garantisce la gestione amministrativa, tecnica e informatica.
2. Possono iscriversi nell'Elenco regionale i dipendenti di una amministrazione pubblica in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato I.2 al Codice.
3. L'Elenco regionale è suddiviso in sezioni per consentire al richiedente di poter individuare il RUP sulla base di criteri oggettivi definiti nella deliberazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), che facciano riferimento al valore e alla procedura di affidamento nonché all'esperienza e alle competenze degli iscritti, anche tenendo conto della matrice delle competenze prevista dal progetto UE *ProcurComp* del 2020.
4. Nella definizione dei criteri per le iscrizioni nelle sezioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), la Regione valuta il previo coinvolgimento con gli ordini e i collegi professionali interessati, nonché con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
5. Al fine di favorire la rotazione degli incarichi, ogni iscritto non può essere nominato RUP per più di tre affidamenti nel corso dell'anno solare, salvo deroghe adeguatamente motivate, comunicate dalla stazione appaltante al Responsabile dell'Elenco regionale.
6. Possono iscriversi all'Elenco regionale i dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
7. L'Elenco regionale è aggiornato semestralmente.
8. L'Elenco regionale e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

Art. 4

(Comunicazioni dei soggetti iscritti nell'Elenco regionale)

1. I soggetti iscritti nell'Elenco regionale sono tenuti a comunicare al Responsabile dell'Elenco regionale:
 - a) le nomine ricevute successivamente all'iscrizione, al fine di consentire il monitoraggio e l'aggiornamento dei dati, anche con riferimento alla permanenza in una delle sezioni;
 - b) la cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica di appartenenza;
 - c) il trasferimento ad altra amministrazione pubblica;
 - d) la retribuzione percepita nell'ambito del progetto;
 - e) le ulteriori informazioni previste dalla deliberazione di cui all'articolo 6.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono trasmesse entro trenta giorni ed effettuate secondo le modalità definite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, corredate dalla documentazione indicata dalla medesima deliberazione.

Art. 5

(Osservatorio regionale di monitoraggio sul funzionamento dell'Elenco regionale)

1. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di lavori pubblici, l'Osservatorio regionale di monitoraggio sul funzionamento dell'Elenco regionale, di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio è composto da rappresentanti della Regione, degli ordini e collegi professionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, individuati nella deliberazione di cui all'articolo 6.
3. Nella deliberazione di cui all'articolo 6 sono definiti, altresì, i compiti dell'Osservatorio che, in particolare, monitora l'efficacia e i risultati derivanti dall'utilizzo dell'Elenco regionale, raccoglie dati e informazioni in merito all'applicazione delle relative disposizioni regionali e formula proposte alla Giunta regionale per lo sviluppo, l'implementazione e l'aggiornamento del medesimo Elenco.
4. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione e ha durata quinquennale.
5. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono disciplinate con regolamento interno.
6. L'istituzione dell'Osservatorio non comporta oneri a carico del bilancio regionale e la partecipazione è a titolo gratuito, pertanto, non è prevista la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Art. 6
(Deliberazione della Giunta regionale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce:
 - a) le modalità di iscrizione in modalità digitale nell’Elenco regionale e quelle di tenuta dello stesso;
 - b) i criteri e le modalità di cancellazione dall’Elenco regionale nonché le modalità per il relativo aggiornamento;
 - c) le modalità secondo le quali il richiedente può avvalersi dell’Elenco regionale;
 - d) le modalità di pubblicazione dell’Elenco regionale sul sito istituzionale della Regione e dei relativi aggiornamenti, al fine di garantire la pubblicità degli atti e la trasparenza dell’attività amministrativa;
 - e) i criteri per la suddivisione dell’Elenco regionale in sezioni;
 - f) le ulteriori informazioni richieste dal soggetto iscritto nell’Elenco regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e);
 - g) le modalità per effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 4, comma 1, e la documentazione da allegare;
 - h) le informazioni che il richiedente è tenuto a comunicare al Responsabile dell’Elenco regionale nel caso nomini il RUP tra i soggetti iscritti nell’Elenco stesso;
 - i) i componenti dell’Osservatorio e i relativi compiti.

Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

1. All’istituzione e alla gestione dell’Elenco regionale si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
2. All’istituzione dell’Osservatorio si provvede senza oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



IV Commissione
consiliare permanente

Il Presidente

Al Presidente della VI CCP
Alla Segreteria generale
All'Area Lavori Aula
All'Area Lavori Commissioni
LORO SEDI

Oggetto: Parere sulla Proposta di Legge regionale n. 188 dell'11 febbraio 2025, concernente: **“Elenco regionale dei Responsabili Unici del Progetto”.** *Parere richiesto dalla VI CCP con nota prot. 25184 del 30 ottobre 2025. Esame ai sensi dell'art.59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.*

Si comunica che questa Commissione consiliare permanente, nella seduta n. 102 del 13 novembre 2025 ha esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la Proposta di Legge in oggetto ed ha espresso, a maggioranza dei presenti, parere favorevole al testo condizionatamente all'accoglimento di un emendamento.

Hanno votato a favore i Consiglieri: **Bertucci, Cartaginese, Crea, Maura, Mitrano, Palazzi, Sabatini e Tripodi.** Astenuti i Consiglieri: **Ciarla e Lena** *in sostituzione di Droghei.*

Si invia, per le successive determinazioni, l'emendamento approvato.

Marco Bertucci

Class.2.5

Firmato digitalmente da:
Marco Bertucci
Data: 13/11/2025 16:39:30



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65932510

Mail: IVcommissione@regione.lazio.it Pec: conv_4_comm@cert.consreglazio.it
www.consiglio.regione.lazio.it

EMENDAMENTO ALLA PL 188/2025

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. All'istituzione e alla gestione dell'Elenco regionale si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

2. All'istituzione dell'Osservatorio regionale di monitoraggio sul funzionamento dell'Elenco regionale si provvede senza oneri a carico del bilancio regionale.”.

G. RIGHINI
RIGHINI GIANCARLO
2025.11.12 15:37:01
CN=RIGHINI GIANCARLO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

Relazione illustrativa

L'emendamento sostituisce la clausola inserita nella PL, al fine di distinguere l'invarianza di spesa derivante dall'istituzione dell'elenco regionale dalla non onerosità concernente l'istituzione dell'Osservatorio regionale di monitoraggio sul funzionamento dell'Elenco regionale, ai sensi di quanto stabilito dalla legge di contabilità regionale.



RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*” e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Informazioni generali*

La presente relazione tecnica è redatta con riferimento all’emendamento presentato dall’Assessore competente in materia di bilancio, nell’ambito della seduta n. 102 del 13 novembre 2025 della IV Commissione “Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio”, relativamente alla PL n. 188/2025, concernente: “Elenco regionale dei responsabili unici del progetto”.

Con la PL citata, che nella versione licenziata dalla commissione primaria si compone di n. 7 articoli (8 articoli, compresa l’introduzione dell’art. 4-bis concernente l’istituzione dell’Osservatorio regionale di monitoraggio sul funzionamento dell’Elenco regionale), si istituisce l’Elenco regionale dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina a Responsabile unico del progetto (RUP).

L’Elenco è finalizzato ad agevolare la possibilità per gli organismi, gli enti strumentali e le società controllati dalla Regione – anche gli enti locali possono accedere all’Elenco – di nominare, nelle procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di propria competenza, il RUP anche tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui al citato Allegato I.2. al d.lgs. n. 36/2023.

L’Elenco regionale, istituito presso la direzione regionale competente in materia di lavori pubblici che ne garantisce la gestione amministrativa, tecnica e informatica, è suddiviso in sezioni ed ogni iscritto (su base volontaria) non può essere nominato RUP per più di tre affidamenti nel corso dell’anno solare. Possono iscriversi all’Elenco regionale i dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L’Elenco è aggiornato semestralmente ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

Sempre presso la direzione regionale competente in materia di lavori pubblici, è istituito l’Osservatorio regionale di monitoraggio sul funzionamento dell’Elenco regionale, il cui compito è monitorare l’efficacia e i risultati derivanti dal relativo utilizzo, raccogliere dati e informazioni, formulare proposte per lo sviluppo, l’implementazione e l’aggiornamento dell’Elenco medesimo.

Per l’attuazione delle disposizioni della PL si prevede l’adozione di un’apposita deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Come anticipato, nella seduta n. 102 del 13 novembre 2025 della Commissione consiliare competente in materia di bilancio, l’Assessore al bilancio ha presentato l’emendamento relativo alla norma finanziaria.

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Ai sensi dell’emendamento citato, all’istituzione e alla gestione dell’Elenco regionale si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.



Inoltre, considerato che la partecipazione all’Osservatorio regionale di monitoraggio sul funzionamento dell’Elenco regionale è a titolo gratuito e non è prevista la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati, all’istituzione dello stesso si provvede senza oneri a carico del bilancio regionale.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

Dalle disposizioni della PL in oggetto non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale (con riferimento all’Elenco regionale dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina a Responsabile unico del progetto (RUP)) ovvero non derivano oneri a carico del bilancio regionale (con riferimento all’Osservatorio regionale di monitoraggio sul funzionamento dell’Elenco regionale).

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Per quel che concerne l’Elenco regionale dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina a Responsabile unico del progetto (RUP), l’istituzione e la gestione dello stesso all’interno della direzione competente in materia di lavori pubblici rientra nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. Pertanto, non si prevedono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto a quelli già definiti con riferimento all’ordinaria amministrazione.

➤ *Quadro di riepilogo*

Dall’emendamento presentato non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale ovvero non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Tabella A

ONERI	2025	2026	2027	Totale 2025-2027
TOTALE COMPLESSIVO	-	-	-	-
<i>di cui parte corrente</i>	-	-	-	-
<i>di cui in c/cap.</i>	-	-	-	-

Tabella B

ONERIE COPERTURE	2025	2026	2027	Totale 2025-2027
TOTALE COMPLESSIVO	-	-	-	-
<i>di cui parte corrente</i>	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-
Altri fondi e/o voci di spesa (invarianza finanziaria)	-	-	-	-



Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi statali/comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
<i>di cui in conto capitale</i>	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-
Altri fondi e/o voci di spesa (invarianza finanziaria)	-	-	-	-
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi statali/comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale "Ragioneria generale"

MARCO MARAFINI

